



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 2 - DIP. 02

SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201

e-mail:s.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3870 del
16/09/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano



DI FILIPPO Emiliano
Numero RU: 3908
26.09.2025 08:03:58 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Dott. Alessandro Peparoni

Responsabile del procedimento

Dott. Alessandro Peparoni

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024
Mis 10 Pr 5 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103132 / 2
CDR DPT0201
Impegno n. 6889/1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio viabilità nord - area 1 - sez. 1 e 2 - anno 2024 - CIG: B49532E953 - Approvazione del Certificato provvisorio di regolare esecuzione del servizio- svincolo ritenuta a garanzia di € 286,82 (Iva inclusa) - Impresa Sia Garden Srl - Svincolo polizza fidejussoria*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Stefano



Monni Stefano
23.09.2025 05:16:15 UTC

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti

di Beni e Servizi 2025 - 2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 01/08/2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione";

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento II l'Arch. Nohemy Restrepo Quintero è stato nominato RUP del servizio in questione;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 4897 del 16.12.2024 è stato stabilito:

- di approvare il progetto esecutivo del "Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio viabilità nord - area 1 - sez. 1 e 2 - anno 2024 - CIG: B49532E953" per l'importo complessivo di € 60.000,00;

- di affidare il servizio di cui trattasi, all'esito della trattativa diretta Rdo n. 4785784 del 05.11.2024, esperita in ambiente MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, all'impresa Sia Garden Srl con sede in Roma (RM), (00164), Via Pontedassio, 12, C.F 07556170582 P.IVA 01805911003, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,00% sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 48.387,10 (di cui non soggetti a ribasso € 2.150,00 per oneri della sicurezza, € 1.029,80 per rimborsi a fatture, € 3.250,56 per servizi in economia ed un costo della manodopera di € 15.635,49), per un importo contrattuale, al lordo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 47.128,40 oltre € 10.368,25 per IVA 22% per un importo complessivo di € 57.496,65;

- di impegnare la somma complessiva di € 58.464,39 (di cui € 57.496,65 a favore dell'impresa Sia Garden Srl, € 774,19 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 3 d.lgs. 36/2023, € 193,55 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 5 d.lgs. 36/2023, sul Capitolo 103132 (MASTRA) art. 2 esercizio 2024;

che in data 14.01.2025 è stato sottoscritto il documento di stipula n. 4785784 tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'impresa Sia Garden Srl;

visto il certificato di regolare esecuzione del servizio emesso dal Direttore dell'esecuzione in data 05.08.2025, in cui si attesta che il suddetto servizio, consegnato in data 09.01.2025 ed ultimato in data 08.07.2025 è stato regolarmente eseguito dall'Impresa affidataria in modo conforme alle previsioni e alle prestazioni contrattuali per l'importo netto di € 47.019,86 e che, dedotti i pagamenti in acconto pari ad € 46.784,76, il residuo credito dell'impresa ammonta ad € 235,10;

Visto l'art. 116 comma 1 del d.lgs. 36/2023 che prevede: "1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

visto altresì, il comma 2 del predetto art. 116 il quale testualmente prevede che "[...] Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.";

visto il libro II - dell'Appalto Parte I - dei contratti di importo inferiore alle soglie del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 50 comma 7 che recita "Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto";

visto l'art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 che recita: "Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.;

visto l'Allegato II.14 "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità" e precisamente l'art. 28 ai sensi del quale [...] "Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora: a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro";

visto in particolare il comma 3 dell'art. 28 dell'Allegato II.14 ai sensi del quale: "Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza";

atteso che l'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023 recita: "[...] In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva [...];

visto l'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale: "Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di

conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi";

richiamato altresì l'art. 53 del vigente Codice dei contratti pubblici rubricato " Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive e in particolare il comma 4 che testualmente recita: "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";

VISTI

il parere mims n. 1299/2022 che recita quanto segue: "[...] si ritiene che la facoltà dell'amministrazione di non richiedere la garanzia definitiva prevista ai sensi dell'art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a) del Codice, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dal DL 76/2020 e s.m.i. determini la facoltà di non richiedere la garanzia in questione in caso di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000 euro, possibilità in ogni caso subordinata alla previa motivazione nonché ad un miglioramento del prezzo [...];

il parere mims n. 1463/2022 che recita quanto segue: "[...] Rientra, pertanto, nella discrezionalità della singola amministrazione aggiudicatrice individuare gli indici sulla base dei quali valutare la capacità dell'operatore economico di far fronte, nel medio e lungo periodo, agli impegni assunti, nonché circoscrivere la documentazione considerata idonea alla dimostrazione dell'affidabilità dello stesso, sia in termini di solidità economica sia in termini di corretta esecuzione delle commesse pubbliche. Giova, infine, rappresentare che il processo motivazionale sotteso all'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere formalizzato dalla Stazione Appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento";

vista inoltre la funz. cons. ANAC 27/2022 recante: "[...] Considerato, inoltre, il dato testuale dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale «è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti...» ivi indicati, la disposizione sembra riferita alle diverse garanzie previste dall'art. 103, con la conseguenza che l'esonero consentito nei casi e alle condizioni stabilite dal comma 11 della disposizione, può ritenersi esteso alla garanzia di cui al comma 6 prevista per il pagamento della rata di saldo. Tale possibilità, come stabilito dalla norma, è comunque subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo [...]";

Appurato che il testo del sopra richiamato art. 53, applicabile agli appalti sotto soglia, pare ispirato al medesimo principio declinato dall' art 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. circa la facoltà per la Stazione appaltante al ricorrere di determinate condizioni, e previa adeguata motivazione, di prevedere l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva;

Ritenuto quindi corretto richiamare i predetti pareri anche con riferimento alle fattispecie normate dal nuovo testo legislativo;

valutata la solidità economica dell'appaltatore nonché la capacità e l'affidabilità del medesimo nel far fronte, nell'intervento di cui trattasi, agli impegni assunti in modo puntuale e nel rispetto delle prescrizioni del CSA, così come evidenziato in modo esplicito nella relazione tecnica, trasmessa dal RUP, alla quale si allega il certificato di regolare esecuzione;

vista la nota del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II, Dott. Stefano Monni, in data 09.07.2025 che recita testualmente: "in tutti i casi in cui l'importo delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 sia pari o inferiore al € 500,00 gli uffici potranno procedere direttamente alla liquidazione delle ritenute stesse, senza dover acquisire la cauzione di cui al successivo art. 117, comma 9, del medesimo decreto[...]"

ritenuto di dover procedere direttamente alla liquidazione della ritenuta a garanzia senza dover acquisire la cauzione di cui al precedente art. 117 comma 9 D.Lgs. 36/2023;

preso atto che le somme complessivamente spese per il servizio, pari ad € 57.364,23, oltre ad € 774,19 da accantonare per incentivi al personale ex art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ed € 193,55 per fondo innovazione ex art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023, rientrano nell'ambito di quelle preventivamente autorizzate, pari ad € 58.464,39, con un'economia pari ad € 132,42 (economie da servizi);

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Preso atto che la spesa di euro 286,82 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103132 /2	MASTRA - Manutenzione ordinaria delle strade - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	286,82	
N. Movimento	6889/1	

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il certificato provvisorio di regolare esecuzione del servizio "Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio viabilità nord - area 1 - sez. 1 e 2 - anno 2024 - CIG: B49532E953" eseguito per l'importo netto € 47.019,86;

2. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il pagamento del saldo credito di € 235,10 oltre ad € 51,72 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 286,82, spettante all'Impresa Sia Garden Srl, quale ritenuta dello 0,5% sull'importo delle prestazioni contrattuali eseguite, senza costituzione di cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 117, co. 9 del D.Lgs. 36/2023, come disposto con nota del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II;

3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata in dipendenza del contratto in premessa citato ai sensi dell'art. 117 c. 3 del D.Lgs. 36/2023;

4. di prendere che le somme complessivamente spese per il servizio, pari ad € 57.364,23, oltre ad € 774,19 da accantonare per incentivi al personale ex art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ed € 193,55 per fondo innovazione ex art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023, rientrano nell'ambito di quelle preventivamente autorizzate, pari ad € 58.464,39, con un'economia pari ad € 132,42 (economie da servizi);

5. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split payment;

Di imputare la spesa di euro 286,82 come di seguito indicato:

Euro 286,82 in favore di SIA GARDEN SRL C.F 07556170582 VIA PONTEDASSIO,12 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	1	3	103132 / 2	DPT0201	25007	2024	6889/1

CIG: B49532E953

6. di stabilire che al pagamento della rata di saldo, in favore dell'impresa Sia Garden Srl, si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amm.va del Dipartimento II Viabilità e Mobilità con invio alla Ragioneria dell'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale

del certificato di regolare esecuzione del servizio, del Durc on line acquisito d'Ufficio e della fattura elettronica notificata sul RUF della Città Metropolitana di Roma Capitale;

7. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I

Spirito Francesca



Spirito Francesca
25.09.2025 13:45:45 UTC

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.